

**“DECRETO AGOSTO” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 – G.U. n. 203  
del 14 agosto 2020 Suppl. Ord. n. 30)**

**PRINCIPALI NOVITÀ**

Di seguito, in estrema sintesi, le principali novità di carattere fiscale e societario – di notevole impatto su tutte le imprese italiane – introdotte dal recentissimo “Decreto Agosto”.

**1) RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA**

L’art. 110 del Decreto Agosto propone una nuova possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa che permetterà alle società di patrimonializzarsi, dando altresì rilevanza fiscale alle attività rivalutate a costi molto contenuti.

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (ex art. 73 c. 1 lett. a-b TUIR) che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono infatti rivalutare, ad esempio, i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019:

- terreni, fabbricati; impianti, macchinari, attrezzature;
- marchi, brevetti, opere dell’ingegno;
- partecipazioni in società controllate o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

Sono esclusi gli immobili alla cui produzione e scambio è destinata l’attività dell’impresa.

Si segnala che il comma 2 dell’art. 110 concede la possibilità di effettuare la rivalutazione distinta ente anche per un singolo bene.

La rivalutazione dovrà essere effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nell’esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

La rivalutazione, sia per i beni materiali che immateriali, potrà essere effettuata innanzitutto ai soli fini civilistici senza oneri fiscali (come già accaduto in precedenza con la L.185/2008 limitatamente ai soli beni immobili) e sarà imputata direttamente ad incremento del patrimonio netto.

In via facoltativa sarà altresì possibile ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori importi iscritti in bilancio, con un costo alquanto contenuto, infatti il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

Per le società con esercizio solare, a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva (che potrà essere effettuata in tre rate annuali di pari importo eventualmente anche tramite compensazione in F24) sarà pertanto possibile iniziare ad ammortizzare i nuovi valori dal 2021, mentre per il riconoscimento del costo ai fini delle plusvalenze si dovrà attendere il 2024.

Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale. Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d'imposta .

Il comma 3 dell'art. 110 prevede altresì la possibilità di "affrancare", in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l'applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle in misura del 10%.

Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione costituirà una riserva di utili liberamente distribuita ai soci.

La norma in questione si differenzia favorevolmente dalle precedenti per le seguenti caratteristiche:

- possibile rivalutazione ai soli fini civilistici di tutti i beni d'impresa indicati;
- possibilità di rivalutare distintamente anche i singoli beni materiali;
- costo ridotto del riconoscimento fiscale: 3%;
- rateizzazione triennale del pagamento dell'imposta sostitutiva e possibilità di compensazione tramite F24;
- riconoscimento dei valori fiscali ai fini dell'ammortamento già dal 2021.

## **2) NOVITA' IN MATERIA DI PIR**

Il Decreto Agosto (art. 68) stabilisce un limite di investimento annuo di Euro 300.000 con riferimento ai Piani di risparmio a lungo termine (Pir) alternativi. Il limite precedente era di Euro 150.000 annui. Rimane pari a Euro 1.500.000 il limite di investimento massimo complessivo. I Pir sono contenitori di strumenti finanziari che, al verificarsi di determinate condizioni (riferite alla composizione degli strumenti finanziari stessi e alla detenzione per almeno cinque anni), consentono alle persone fisiche “non imprenditori” che effettuano l’investimento di ottenere l’esonero dei redditi prodotti e l’esclusione dall’imposta di successione.

E’ opportuno rilevare che l’agevolazione in esame consiste in un’esonero da imposta mentre l’agevolazione per gli investimenti in PMI e start up innovative consiste in un credito d’imposta, immediatamente compensabile con le imposte dovute.(credito d’imposta del 30% computabile su un ammontare massimo di investimento di Euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta). Al verificarsi di determinate condizioni, le due tipologie di agevolazione possono essere combinate.

## **3) ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI, PROROGA DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI ISA E PROROGA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA**

Il Decreto Agosto ha inoltre introdotto le seguenti previsioni in materia di versamenti e riscossione:

- ulteriore rateazione dei versamenti sospesi dai precedenti decreti (art. 97);
- proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti ISA (art. 98);
- proroga della sospensione della riscossione coattiva (art. 99).

L’art. 97 ha previsto la possibilità di rateizzare i versamenti in scadenza nel periodo di *lock down* e dunque nei mesi di marzo, aprile e maggio, già differiti al 16 settembre 2020 dal Decreto Rilancio (cfr. artt. 126 e 127, D.L. 34/2020) e precedentemente sospesi dal Decreto Cura Italia (art. 18, D.L. 18/2020).

La norma riguarda, in estrema sintesi, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, l’IVA e i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per assicurazione obbligatoria:

- originariamente in scadenza nel periodo 1° aprile/31 maggio 2020, dovuti da esercenti attività d'impresa, arte o professione che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto agli stessi mesi del 2019 (o superiore al 50% se nel periodo di imposta precedente avevano ricavi o compensi superiori ad € 50 milioni) nonché da coloro che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019;
- originariamente in scadenza nel periodo 8 marzo/31 marzo 2020, dovuti da esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro;
- originariamente in scadenza nel periodo 2 marzo/30 aprile 2020 (e marzo 2020 per l'IVA), dovuti da esercenti attività d'impresa, arte o professione operanti in settori particolari (ed esempio imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, etc.).

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo pari al 50%: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per il restante 50%: mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

L'art. 98 ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda (o unica) rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti cc.dd. "solari") per i soggetti che, congiuntamente:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), nonché, per effetto del richiamo al co. 2 dell'art. 1, D.P.C.M. 27 giugno 2020, dei soggetti "forfettari" (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) e dei contribuenti "minimi" (art. 27, co. 1, DL 98/2011) che svolgono attività per le quali sono previsti gli ISA, ancorché esclusi dalla relativa applicazione, e dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116 T.U.I.R. che hanno i predetti requisiti (esercitano attività per cui sono previsti gli ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto di approvazione del MEF,

- hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'art. 99 ha prorogato al 15 ottobre 2020:

- la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da ingiunzioni emesse da enti territoriali, e dai cc.dd. accertamenti "esecutivi" (la sospensione era precedentemente prevista per i termini di pagamento scadenti tra l'8 marzo ed il 31 agosto 2020 dall'art. 68 del Decreto Cura Italia n. 18/2020);
- il "blocco" dei pignoramenti presso terzi, operati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto stipendi, salari, pensioni e indennità assimilate (il "blocco" era previsto fino al 31 agosto dall'art. 152 del Decreto Rilancio).

Inoltre, l'art. 99 ha esteso ai piani di dilazione delle somme a ruolo emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la previsione secondo la quale la decadenza dalla dilazione (e gli effetti che ne conseguono) si verifica in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive (previsione contenuta nel Decreto Cura Italia - art. 68, co. 2 *ter* - per i piani emessi fino al 31 agosto).

#### **4) MODALITÀ SEMPLIFICATE DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ**

L'art. 71 del Decreto Agosto dispone al primo comma la proroga delle disposizioni dettate dall'art. 106, commi da 2 a 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") in materia di semplificazione delle assemblee di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici.

In virtù di tale proroga le assemblee convocate dalle suddette società entro il 15 ottobre 2020 potranno pertanto svolgersi, previa apposita previsione nell'avviso di convocazione:

- con l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche se non contemplato in statuto;
- con l'intervento dei partecipanti anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (cioè mediante il ricorso a collegamenti audio/video che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio

del diritto di voto ai sensi di legge), senza che vi sia un “luogo di riunione” e senza la presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario dell’assemblea. Si ricorda al riguardo che, in base all’orientamento dominante sviluppatosi tra gli interpreti dopo l’entrata in vigore dell’art. 106 del Decreto Cura Italia, dette disposizioni trovano applicazione anche alle riunioni degli altri organi sociali, quali il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale<sup>1</sup>.

Inoltre, anche ove lo statuto sociale disponga diversamente, le società per azioni quotate su un mercato regolamentato (ad esempio, il MTA) o su un sistema multilaterale di negoziazione (ad esempio, l’AIM-Italia), le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche cooperative di credito e le mutue assicuratrici, potranno limitare la partecipazione dei soci alle assemblee esclusivamente per il tramite del *rappresentante designato* previsto dall’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i. (“TUF”); in tal caso, i soci non potranno partecipare personalmente all’assemblea e potranno farlo solo conferendo apposita delega con specifiche istruzioni: (i) direttamente al rappresentante designato dalla società, ovvero (ii) ad altro soggetto che poi, a sua volta, dovrà conferire per conto del socio la delega al rappresentante designato (possibilità di subdelega, questa, appositamente prevista dall’art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia).

Il secondo comma dell’art. 71 del Decreto Agosto consente inoltre alle S.G.R., ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del D.M. 5 marzo 2015, n. 30, di usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA e a condizione che vi sia il previo consenso unanime degli aderenti all’offerta del FIA.

## **5) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 64-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

Con la finalità di *“garantire un più efficace conseguimento degli obiettivi sottesi alla disciplina del monitoraggio degli assetti proprietari dei gestori del mercato, in modo che gli acquisti di partecipazioni significative o i cambiamenti del controllo siano idonei a*

---

<sup>1</sup> Si veda in tal senso la motivazione alla massima del Consiglio notarile di Milano, Commissione Societaria, n. 187 dell’11 marzo 2020, nonché la nota di ASSONIME, *Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)* dell’aprile 2020.

*garantire la sana e prudente gestione di tali gestori, conformemente alle norme, anche di derivazione europea, che regolano il settore”<sup>2</sup>, l’art. 75 del Decreto Agosto introduce, al comma 4, rilevanti novità alla norma del TUF dettata dall’art. 64-bis in materia di “Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato”<sup>3</sup>.*

In particolare, tali modifiche pongono a carico di chiunque voglia acquistare o vendere quote del 10%, 20%, 30%, 40% o 50%, oppure il controllo del gestore del mercato o della società che lo controlla, l’obbligo di darne comunicazione in via preventiva alla Consob, la quale si riserverà poi il diritto di esaminare sia la fattibilità del progetto che la solidità dell’eventuale acquirente.

La nuova formulazione del comma 4 dell’art. 64-bis, TUF, ha infatti l’effetto di estendere il potere di opposizione della Consob agli acquisti di partecipazioni in misura pari o superiore alle soglie ivi richiamate (a partire dal 10% dei diritti di voto o del capitale) che determinano una influenza significativa sulla gestione del mercato, anche indipendentemente dalla circostanza che tale operazione determini in concreto un mutamento del controllo del gestore o del soggetto che lo controlla. L’ultimo periodo del comma 4 consente di chiarire che la definizione di controllo rilevante per la normativa in esame è quella recata dall’art. 2359 cod. civ.

Alla disposizione del TUF in esame viene, inoltre, introdotto un nuovo comma 4-bis nel quale viene precisato che il “controllo” si esista nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, al ricorrere, ove applicabili, di una delle situazioni elencate all’articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 385/1993 (c.d. TUB”), e cioè:

- esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364 bis del codice civile;
- possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

---

<sup>2</sup> Così la relazione illustrativa al Decreto Agosto *sub* art. 75, comma 4.

<sup>3</sup> In sede di primi commenti al Decreto Agosto è stato evidenziato come “*in molti hanno definito la norma come una sorta di blindatura di Stato su Borsa Italiana, che dovrà essere tutelata soprattutto in previsione della vendita da parte del London Stock Exchange. E proprio alla tutela degli interessi tricolori serviranno i nuovi poteri della Consob inseriti nel decreto agosto*”.

- sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: (a) la trasmissione degli utili o delle perdite; (b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; (c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; (d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
- assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

La norma dell'art. 75, comma 4 del Decreto Agosto ha inoltre introdotto modifiche ad altri commi dell'art. 64-*bis* del TUF, ed in particolare:

- al comma 5, prevedendo che la Consob possa opporsi, oltre che ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato, anche all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 della norma medesima;
- al comma 7, estendono la sospensione - prevista per i diritti di voto esercitabili nell'assemblea del gestore del mercato - anche agli altri diritti attraverso i quali comunque si realizza l'esercizio di una influenza sul gestore del mercato, analogamente a quanto previsto da altre disposizioni del TUF (cfr. ad es., l'articolo 16, TUF); ciò *“al fine di conferire maggiore efficacia all'applicazione delle norme sui requisiti di onorabilità in capo a coloro che detengono una partecipazione significativa e al potere di opposizione dell'Autorità, nei casi di violazione degli obblighi previsti dal medesimo articolo”*<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Così la relazione illustrativa al Decreto Agosto *sub* art. 75, comma 4.